

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 14 febbraio 1998

SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO
*Sped. in a.p., comma 34, art. 2,
 l. n. 549/95 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 DIRETTORE RESPONSABILE TEL. 6964939 - ABBONAMENTI TEL. 6964926 - INFORMAZIONI TEL. 6964930 - FAX 6964927

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 novembre 1997.

Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 1998/99 - 2002/03.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, con il quale viene stabilito che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale;

Visto anche il successivo comma 4 dell'art. 22, che così recita: «L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.»;

Viste le comunicazioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie, con le quali sono stati forniti per ogni provincia il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino di caccia nella stagione venatoria 1996/97;

Tenuto conto dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento agricoltura del 1990, dai quali si è ricavata la superficie agro-silvo-pastorale regionale;

Ritenuto di potere definire l'indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 1998/99-2002/03, quale rapporto tra il numero dei cacciatori residenti in

Sicilia che hanno ritirato il tesserino di caccia nella stagione venatoria 1996/97 e l'estensione in ettari della superficie agro-silvo-pastorale regionale, ottenuta dai dati censuari anzidetti;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

L'indice medio regionale di densità venatoria di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, per il quinquennio 1998/99-2002/03, è definito pari a 0,0289 cacciatori/ettaro, corrispondente a 34,53 ettari/cacciatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 novembre 1997.

CUFFARO

(98.4.147)

DECRETO 17 novembre 1997.

Modalità di individuazione e di fruizione delle aree dove consentire prove cinologiche a carattere nazionale o internazionale.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, lett. "t", che

prevede tra le attribuzioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie lo svolgimento di compiti, attività ed interventi ad esse demandate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Visto l'art. 41, comma 3, che testualmente recita: «Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocimento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5»;

Considerato che le suddette aree per le loro caratteristiche intrinseche e per le modalità di fruizione non possono essere considerate come le zone stabili, distinte in zone A e zone B e che per la loro costituzione non è espressamente prevista l'emaneazione di decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Ritenuto di potere demandare alle Ripartizioni faunistico-venatorie il compito di individuare e delimitare le suddette aree;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, le Ripartizioni faunistico-venatorie sono incaricate di individuare e delimitare le aree all'interno del demanio forestale e delle zone di ripopolamento e cattura dove consentire lo svolgimento di gare per soli cani da ferma su selvaggina naturale, con l'assoluto divieto di abbattimento del selvatico. Le gare possono essere svolte durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio e con modalità non arrecanti nocimento alla flora ed alla fauna dell'area interessata.

Art. 2

Le Ripartizioni provvederanno all'individuazione e delimitazione di tali aree di volta in volta previa regolare richiesta delle associazioni venatorie e/o delle associazioni cinofile legalmente costituite. Nelle aree appositamente individuate e delimitate potranno essere autorizzate solamente prove cinologiche a carattere nazionale o internazionale e possono essere altresì autorizzati censimenti della selvaggina ai fini delle prove.

Art. 3

Le aree del demanio forestale potranno essere utilizzate nell'ambito dell'espletamento delle gare soltanto previo nulla osta da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Art. 4

Le gare, regolarmente autorizzate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, sono soggette, ove ne esistano le condizioni ai sensi del vigente T.U.L.P.S., altresì, alla previa autorizzazione o nulla-osta delle autorità di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 novembre 1997.

CUFFARO

DECRETO 17 dicembre 1997.

Adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visti, in particolare, l'art. 6, l'art. 3, comma 1, lettera c), l'art. 5, comma 5, e l'art. 8, comma 2, lettera f), dell'anzidetta legge regionale n. 33/97;

Ritenuto di dover adottare al fine del rilascio delle prescritte autorizzazioni, apposito disciplinare che fissi le condizioni necessarie per l'istituzione dei centri di recupero e dei centri di primo soccorso e gli indirizzi generali per il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la reimmissione in natura di mammiferi e di uccelli, nonché di testuggini di terra e di acqua dolce;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse è adottato il disciplinare di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Ogni precedente disposizione in materia deve intendersi revocata.

Art. 3

Per il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la successiva liberazione di tartarughe di mare si provvederà con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 dicembre 1997.

CUFFARO

Allegato A

A) CENTRI DI RECUPERO

I centri di recupero della fauna selvatica, uno per provincia, non debbono perseguire scopi di lucro e debbono operare nel precipuo interesse della fauna selvatica.

Le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 vengono autorizzate ad istituire centri di recupero che a seguito di apposite convenzioni possono utilizzare anche strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'Amministrazione pubblica.

1) Ubicazione

I centri di recupero debbono essere ubicati preferibilmente in zone tranquille, distanti dai centri abitati e dalle principali vie di comunicazione e ciò al fine di ridurre al minimo stress e traumi agli animali in cura e/o comunque presenti.

E' preferibile, altresì, che i terreni su cui insistono le strutture siano ricompresi in comprensori sottoposti al regime di divieto di caccia e siano disponibili per lunghi periodi di tempo.

2) Strutture

I centri di recupero debbono essere dotati almeno delle seguenti strutture:

- ufficio per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- ambulatorio per la visita dell'animale, per le cure di pronto soccorso e gli eventuali interventi chirurgici;
- sala per radiografia;
- nursery per lo svezzamento e/o l'allevamento dei nidiacei con accorgimenti che impediscano l'imprinting ed il condizionamento negativo;
- voliere di convalescenza o stabulazione dotate di copertura per tutta la loro estensione e con pavimentazione di facile pulizia;
- voliere di riabilitazione con tettoia parziale;

- voliere di ambientamento;
- voliere di quarantena o isolamento;
- sala di accoglienza per visitatori che può anche coincidere con l'ufficio per la gestione del centro;
- locali e/o magazzino per il contenimento di attrezzature varie per lo stoccaggio e preparazione del cibo;
- voliere mobili per il rilascio in natura;
- concimaia;
- fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
- inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata.

Le voliere, di forma preferibilmente allungata, a corridoio, e di lunghezza commisurata all'utilizzo, debbono avere preferibilmente la copertura a volta; nel loro interno devono avere ridotti al minimo gli angoli; debbono altresì essere fornite di una adeguata protezione costituita preferibilmente da rete ombreggiante in plastica appositamente sospesa per ammortizzare gli impatti degli animali, nonché di schermatura per impedire disturbi generati anche dalla vista di altri animali.

3) Attrezzature

Le attrezzature veterinarie devono comprendere anche i normali strumenti di un ambulatorio per piccoli animali, nonché:

- tavolo per le visite;
- tavolo chirurgico con lampada scialitica;
- un'apparecchiatura per la sterilizzazione;
- un'apparecchiatura per le radiografie.

4) Personale

I centri di recupero devono prevedere almeno un medico veterinario quale responsabile sanitario e disporre di altro personale di provata esperienza, anche volontario, in grado di garantire durante l'anno la continuità nella prestazione delle cure agli animali ospedalizzati.

5) Adempimenti

I centri di recupero devono operare sotto lo stretto controllo ed in collaborazione con la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio:

— presso ogni centro di recupero deve essere tenuto un registro di carico e scarico degli animali consegnati (allegato 1), numerato e vidimato prima del suo utilizzo dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria;

— il centro di recupero deve essere periodicamente sottoposto al controllo dei competenti servizi veterinari pubblici a garanzia di igienicità e salubrità dei locali e delle strutture;

— l'attività del centro di recupero deve essere annualmente rendicontata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;

— i locali e le strutture del centro di recupero devono essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;

— di ogni animale che viene recapitato presso il centro di recupero dovrà essere rilasciata apposta ricevuta, una copia della quale dovrà essere recapitata alla Ripartizione faunistico-venatoria che ha curato l'inoltro dell'animale stesso, dalla quale, tra l'altro, si dovrà chiaramente rilevare il tipo di contenitore che è stato usato per il trasporto dell'animale e se lo stesso ha subito maltrattamenti a causa eventualmente dell'inadeguatezza di questo; qualora l'animale consegnato ferito al centro di recupero venisse classificato quale appartenente ad una delle specie inserite nell'appendice 1 e nell'allegato C parte I del Reg. C.P.E. n. 3626/82, deve essere data immediata comunicazione anche al Servizio certificazione CITES che ha sede in Palermo, via Pietro Bonanno, 8;

— la reintroduzione in natura degli animali dovrà avvenire sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, preferibilmente dove è stato rinvenuto ferito l'animale, e previo innanzitutto degli esemplari da liberare.

Per quanto concerne l'innellamento, gli esemplari curati e riabilitati, prima della liberazione in natura, dovranno essere innellati, in caso di uccelli, o contrassegnati con idoneo sistema di identificazione dell'individuo, in caso di mammiferi, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, da operatori autorizzati dall'I.N.F.S. operanti per conto delle stazioni di innellamento, istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 33/97. La Ripartizione faunistico-venatoria provvederà all'innellamento anzidetto, di concerto con i centri di recupero e su coordinamento dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art. 9 della legge regionale n. 33/97, richiedendo di volta in volta l'intervento da parte dell'esperto innellatore:

— presso ogni Centro possono essere organizzate visite di istruzione durante le quali dovrà essere propagandato e diffuso il rispetto per gli equilibri naturali e per gli animali. Le visite delle scolaresche o di altri visitatori devono essere guidate ed interessare sempre voliere o recinti ove sono custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo tuttavia condizioni di tranquillità per gli stessi.

B) CENTRI DI PRIMO SOCCORSO

I centri di primo soccorso sono quelli che, non disponendo di voliere e di strutture per il recupero di animali curati, svolgono un'efficace azione di pronto soccorso. Tali centri, infatti, operando conformemente al disposto dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 prestano le cure di pronto soccorso agli animali consegnati feriti che non possono affrontare immediatamente il viaggio per un centro di recupero poiché questo potrebbe risultargli letale.

Tali centri, istituiti parimenti ai centri di recupero da associazioni riconosciute in campo regionale, debbono curare i medesimi adempimenti dei centri di recupero (punto 5) con esclusione della organizzazione di visite di istruzione e la reintroduzione in natura degli animali soccorsi.

1) Strutture

Il centro di primo soccorso deve essere dotato almeno delle seguenti strutture:

- uffici o locali per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- ambulatorio per la prima visita dell'animale e per le prime cure di pronto soccorso, che può essere dislocato anche all'esterno del centro, presso l'ambulatorio del medico veterinario nominato responsabile sanitario del centro;
- fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
- inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata;
- locale e/o voliere dove ricoverare temporaneamente l'animale soccorso.

Gli animali ricoverati presso un centro di primo soccorso, devono essere trattati per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di alcune cure che possono consentirgli di raggiungere vivo e vitale il Centro regionale di recupero della fauna selvatica di Ficuzza, presso il quale l'animale stesso verrà, ove possibile, recuperato e reimmesso in natura, preferibilmente nel territorio dove è stato rinvenuto ferito.

Le attrezzature veterinarie dell'ambulatorio di un Centro di primo soccorso, anche se localizzato nell'ambulatorio esterno al centro, presso il medico veterinario responsabile, devono comprendere anche i normali strumenti di laboratorio per piccoli animali, nonché:

- tavolo per le visite;
- tavolo chirurgico completo di lampada scialitica;
- apparecchiature per la sterilizzazione;
- eventuale apparecchiatura per le radiografie.

2) Personale

I centri di primo soccorso devono prevedere almeno la collaborazione, anche mediante convenzione, di un veterinario, responsabile sanitario, e disporre inoltre di altro personale esperto, anche volontario, che deve assicurare la propria presenza presso il centro medesimo.

C) ISTANZE ED AUTORIZZAZIONI

Per l'istituzione dei centri di recupero, in numero non superiore ad uno per ogni provincia, e dei centri di primo soccorso, le associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 devono presentare istanza, in carta legale, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

- titolo di proprietà possesso o disponibilità del terreno e/o delle strutture;
- documentazione comprovante che le strutture utilizzate sono in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
- cartografia IGM 1:25.000 con l'individuazione dell'area interessata;
- planimetria, in scala opportuna, con la rappresentazione delle strutture;
- certificato catastale;
- relazione ove, tra l'altro, siano descritte minuziosamente: le strutture, le attrezzature, le figure professionali che saranno impegnate, ed ogni altra utile informazione;
- dichiarazione con la quale il responsabile del Centro di recupero o del Centro di primo soccorso si impegna ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, del presente disciplinare e delle norme che l'Amministrazione regionale dovesse via via ritenere opportuno emanare.

La Ripartizione faunistico-venatoria entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione, procederà alla sua trasmissione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio parere sulla iniziativa. Il termine di 30 giorni è sospeso ove occorra integrare la documentazione allegata. L'Assessorato, effettuati gli accertamenti con apposito sopralluogo, procederà all'emanazione di decreto di autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento del parere della Ripartizione faunistico-venatoria con cui viene rimessa l'istanza debitamente corredata.

L'autorizzazione può essere revocata per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nel presente disciplinare.

Allegato I

CENTRO RECUPERO/CENTRO PRIMO SOCCORSO

Denominazione:

N.	Antrale consegnato specie, sesso	Data	Luolo di rinvenimento c.da, comune, provincia	Ufficio e nominativo di chi consegna	Contentitore di trasporto	Diagnosi	Prognosi	Anello o contrassegno N. (solo C.R.)	Data e località di rilascio o trasferimento a Centro Reg. Rec. Faun. Selvatica	Data decesso	Data incenerimento o altre destinazioni	Firma del responsabile